

## **Allegato n. 1**

### **CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO ED IL DOTTOR GIOVANNI MARIA ZANDA PER LO SVOLGIMENTO A TITOLO GRATUITO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PRESSO LA S.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. S. MARTINO DI ORISTANO.**

#### **TRA**

l'Azienda Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria Locale di Oristano, di seguito denominata semplicemente come “A.S.S.L.”, rappresentata da Direttore Dott. Mariano Meloni, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, su delega del Direttore Generale ATS, domiciliato per la carica presso la sede della A.S.S.L. in Oristano nella via Carducci n. 35,

#### **E**

il dottor Giovanni Maria Zanda, nato a Cagliari il 13/11/1951 (C.F. n. ZNDGNN51S13B354I), residente in Oristano nella Via L. Einaudi n. 15, di seguito indicato anche come “Consulente”,

#### **PREMESSO CHE:**

- il dottor Giovanni Maria Zanda, già dipendente dell'A.S.S.L. con incarico di Direzione della S.C. di Pediatria del P.O. San Martino di Oristano, attualmente in posizione di quiescenza, possiede la specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, con competenze specifiche in EEG, epilettologia e neurologia pediatrica;
- il dottor Giovanni Maria Zanda ha significato la propria disponibilità a svolgere un servizio gratuito di consulenza in materia di Neuropsichiatria Infantile presso la struttura di Pediatria del P.O. San Martino di Oristano;
- l'attività di cui trattasi è utile per l'A.S.S.L. anche per sopperire temporaneamente all'esigenza di continuare ad assistere un rilevante numero di pazienti già in cura al sunnominato professionista;
- l'articolo 5, comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 e s.m.i. consente di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza a condizione che siano svolti a titolo gratuito per la durata massima di un anno, non prorogabili né rinnovabili.

#### **si conviene e si stipula quanto segue:**

##### **ART. 1 - Oggetto**

il dottor Giovanni Maria Zanda si impegna svolgere le prestazioni di consulenza in materia di Neuropsichiatria Infantile presso la struttura di Pediatria del P.O. San Martino di Oristano, con articolazione dell'attività complessiva fino ad un massimo di 18 ore settimanali.

##### **ART. 2 – Modalità**

Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dottor Giovanni Maria Zanda a titolo gratuito, secondo modalità organizzative da concordarsi con il Direttore della S.C. di Pediatria del P.O. S. Martino di Oristano.

I rapporti tra A.S.S.L. ed il sunnominato Consulente, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato e, in ogni caso, non devono configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del Consulente nei confronti dell'A.S.S.L.

##### **ART. 3 - Rimborsi**

L'A.S.S.L. si impegna a corrispondere gli eventuali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal Consulente per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo. I predetti rimborsi potranno avere luogo esclusivamente in seguito alla presentazione di apposita rendicontazione e della relativa documentazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni Aziendali interne (deliberazione Direttore Generale A.S.L. n. 5 di Oristano n. 619 del 18/10/2011).

##### **ART. 4 - Obblighi delle parti**

Ferme restando le responsabilità del Consulente ascrivibili all'attività consulenziale svolta, rimane,

comunque, a carico dell'A.S.S.L. la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività di consulenza medesima.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'A.S.S.L. si obbliga a tenere indenne il Consulente attraverso idonea copertura assicurativa per i seguenti rischi :

a) infortunio occorso al consulente prestatore d'opera durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed infortunio in itinere in occasione dell'accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento delle predette attività;

b) danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 5 - Durata**

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data della sua stipulazione. Il rinnovo tacito non è consentito.

#### **ART. 6 - Recesso**

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di dieci giorni notificato all'altra Parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

#### **ART. 7 - Trattamento dati**

Con il presente atto il dottor Giovanni Maria Zanda è autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali detenuti o comunicati dall'A.S.S.L. ai soli fini dell'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Tutti i dati e le informazioni di cui il consulente prestatore d'opera entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto di divulgazione degli stessi

#### **ART. 8-Foro competente**

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Oristano.

#### **ART. 9 - Disposizioni Finali**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

(luogo e data) \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Per l'A.S.S.L.

Il Consulente  
Dott. Giovanni Maria Zanda

Il Direttore  
Dott. Mariano Meloni

Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, dichiarano di accettare in modo specifico, integrale ed espresso gli articoli della presente convenzione di seguito elencati: articolo 4 (Obblighi delle parti), articolo 5 (Durata della Convenzione), articolo 6 (Recesso dalla Convenzione), art. 8 (Foro competente).

Per l'A.S.S.L.

Il Consulente  
Dott. Giovanni Maria Zanda

Il Direttore  
Dott. Mariano Meloni

